CAMERA DEI DEPUTATI N. 1047-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

alla Presidenza il 29 febbraio 1964

—

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 31 maggio 1962 e del Protocollo italo-jugoslavo concluso in Belgrado il 23 luglio 1962 per la proroga ed il rinnovo dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958

Presentata alla Presidenza il 24 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 28 novembre 1958 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Jugoslavia venne stipulato un accordo sulla pesca nelle acque jugoslave che doveva scadere il 28 febbraio 1962.

Le parti non avevano raggiunto, prima di questa data, le necessarie intese per un nuovo accordo: esse, perciò, in data 28 febbraio 1962, mediante scambio di note verbali, concordarono una prima proroga dell'Accordo del 20 novembre 1958 al 31 maggio 1962 seguita da una successiva proroga al 31 agosto 1962.

Con il protocollo firmato a Belgrado il 23 luglio 1962 dall'Ambasciatore d'Italia Prato e dal Rappresentante del Governo jugoslavo

Stevovic, non essendo ancora stato raggiunto a quella data il rispettivo consenso delle Parti per un nuovo accordo definitivo, venne stipulato un ulteriore rinvio provvisorio dell'accordo del 20 novembre 1958 per il periodo dal 1° settembre 1962 al 28 febbraio 1964.

In base a questo accordo con il quale le Parti espressero l'intenzione di riprendere in tempo utile i negoziati per una più adeguata regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi per la pesca nelle acque jugoslave, il Governo italiano si obbligò a pagare a quello jugoslavo le seguenti somme:

a) lire 128.571.430 per la pesca in acque jugoslave dal 1° marzo al 30 aprile 1964;

b) lire 900.000.000 per la pesca in acque jugoslave dal 1° settembre 1962 al 28 febbraio 1964.

Il disegno di legge n. 1047 che viene presentato per la vostra approvazione richiama tutti gli atti e le obbligazioni intervenuti tra i due Governi.

La III Commissione permanente della Camera ha attentamente esaminato i vari aspetti formali e sostanziali degli accordi di cui al disegno e all'unanimità ha espresso parere favorevole per la loro approvazione.

La Commissione ha, tuttavia, espresso al Governo la viva raccomandazione di trattare con le autorità jugoslave perché siano evitati altri incidenti come quelli continuamente ripetutisi anche di recente a danno dei pescatori italiani che esercitavano legittimamente la pesca nelle acque jugoslave.

I sempre più solidi rapporti di collaborazione e di amicizia tra l'Italia e la Jugoslavia, che costituiscono uno dei più significativi contributi alla comprensione tra i popoli ed alla pace del mondo, devono eliminare ogni causa che li possa turbare nell'esercizio della pesca.

Con questa rinnovata raccomandazione la III Commissione propone alla Camera di approvare il presente disegno di legge.

BRUSASCA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia:

a) Scambio di Note per la proroga al 31 maggio 1962 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 28 febbraio 1962;

b) Scambio di Note per la proroga al 31 agosto 1962 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 31 maggio 1962;

c) Protocollo per il rinnovo dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, con Scambio di Note concluso in Belgrado il 23 luglio 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità alla clausola finale del Protocollo.

ART. 3.

All'onere di lire 1.028.571.430 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte come segue:

per lire 128.571.430 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;

per lire 900.000.000 con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.